



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio
Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)
e-mail: segreteria@iccoccaglio.net – bsic83900g@pec.istruzione.it
tel. 030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E
A.T.A. NECESSARIO AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora "Accordo")

Il Dirigente scolastico

- Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
- Visto il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 09/02/2021 (da ora "Protocollo");

Emana

il seguente regolamento di applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Articolo 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio

EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

- a) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Articolo 2 – Contingenti minimi

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
 - Docenti: secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6 lett. d) ed e) dell'accordo e art 4 del Protocollo
 - 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso di ogni plesso/sede di svolgimento degli scrutini ed esami
 - 1 Assistente amministrativo
- b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio
 - 1 Collaboratore scolastico per ogni plesso/ sede (solo se per motivi eccezionali e se il servizio viene mantenuto)

EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

- a) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
 - 1 D.S.G.A. o assistente amministrativo (Solo per motivi eccezionali se la data non può esser differita)

Articolo 3 - Criteri di individuazione

Visti l'art. 3, comma 2, dell'Accordo e l'art. 3 del Protocollo, si privilegiano tra i criteri di individuazione la volontarietà, la rotazione e l'utilizzo del numero minimo necessario di lavoratori. Pertanto, i criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b) rotazione del personale, su ciascun plesso scolastico, individuato tramite ordine alfabetico. Per ciascuna nuova azione di sciopero si esclude dall'individuazione il contingente già presente nella precedente azione. La rotazione avviene fino a conclusione dell'ordine alfabetico, pertanto potrebbe avere termine anche nell'arco di più anni scolastici.

Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA eventuali lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto (es. collaboratore scolastico con invalidità che impedisce la vigilanza all'ingresso).

Il Dirigente scolastico
Dott. Amedeo Raimondi